

Sentenza n. 12264/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 70425/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott.	Elena Riva Crugnola	Presidente
Dott.	Angelo Mambriani	Giudice relatore
Dott.	Guido Vannicelli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo 70425/2013 R.G., proposta da

GIULIA MARIA LIGRESTI, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Isabella Beccaria e Filippo Capurro ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Via Podgora n. 1, Milano, come da procura a margine del ricorso ex art. 414 c.p.c.;

- attore -

CONTRO

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Tedeschini, Filippo Corsini e Antonio Donato ed elettivamente domiciliata presso Chiomenti Studio Legale in Milano, Via Verdi n. 2, come da procura in calce alla comparsa di risposta.



Sentenza n. 12264/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 70425/2013

PREMAFIN FINANZIARIA SPA HOLDING DI PARTECIPAZIONI (ora UnipolSai Assicurazioni s.p.a.), rappresentata e difesa dagli Avv. fi Annalisa Reale, Emanuele Barberis e Paolo Carbone ed elettivamente domiciliata presso Chiomenti Studio Legale in Milano, Via Verdi n. 2, come da procura in calce alla comparsa di risposta.

- convenuti -

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli allegati al verbale dell'udienza del 27 ottobre 2015

MOTIVI DELLA DECISIONE

I) Le domande delle parti.

Con atto di citazione in riassunzione notificato il 7 ottobre 2013 la dott.ssa Giulia Maria Ligresti (di seguito: Giulia Ligresti o la dott.ssa Ligresti) conveniva in giudizio Unipol Gruppo Finanziario S.p.a. (di seguito: UGF) e Premafin Finanziaria S.p.a. Holding di Partecipazioni (ora UnipolSai Assicurazioni S.p.a.; di seguito: Premafin o la Società) chiedendo, nel merito, di accertare e dichiarare che tali due società, in via solidale ovvero in subordine in via alternativa tra loro, sono debtrici della dott.ssa Ligresti della somma di € 1.307.333,32 (oltre accessori), la prima "a titolo di indennizzo ovvero di risarcimento del danno ex art. 1381 cod. civ.", la seconda "per i titoli di cui al presente atto" e, per l'effetto, condannarle a corrispondere alla dott.ssa Ligresti tale somma.

In particolare i titoli azionati dall'attrice si fondano sulla lettera in data 29 gennaio 2012, a latere dell'Accordo di Investimento stipulato tra le stesse parti (UGF e Premafin) in pari data (di seguito: la Lettera; v. postea).

Si costituivano tempestivamente parti convenute, contestando in diritto ogni avversa deduzione, allegazione e domanda e chiedendone la reiezione, sulla base delle eccezioni che verranno meglio riepilogate al successivo cap. IV).

In memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. l'attrice proponeva altra domanda, in via subordinata, chiedendo di accertare e dichiarare che UGF ha assunto nei confronti della dott.ssa Ligresti un'obbligazione unilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale per il fatto di Premafin, e,



segnatamente, che tale obbligazione consisteva nel far sì che, ai sensi dell'art. 1381 c.c., Premafin, subordinatamente alla sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato, corrispondesse a tutti gli amministratori della Società, a titolo di indennizzo per la cessazione anticipata dalla carica, gli importi che ciascuno di essi avrebbe dovuto percepire per il restante periodo della carica, inclusi quelli riferibili agli amministratori investiti di particolari cariche; di accertare che, sottoscritto l'Aumento di Capitale Riservato, Premafin non aveva adempiuto all'obbligo di pagamento; che, per l'effetto, UGF era debitrice della dott.sa Ligresti della somma sopra indicata "a titolo di indennizzo ovvero di risarcimento del danno ex art. 1381 cod. civ." e, per l'effetto, condannarla a pagare detta somma. Le domande come proposte in citazione e in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. sono state poi riproposte pedissequamente in sede di precisazione delle conclusioni.

II) Aspetti processuali.

Sul piano processuale si devono chiarire, in via preliminare, cinque aspetti.

Il primo è che la domanda proposta da parte attrice in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c. non è qualificabile come nuova, specie alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 12310 del 2015), e, comunque, il tema, come si vedrà, è irrilevante, risultando tale domanda assorbita per effetto dell'accoglimento di quella principale nei confronti di UGF.

Il secondo aspetto riguarda ciò che, nella loro materialità, i fatti che si andranno ad esporre di seguito sono pacifici ed incontrovertibili tra le parti, sicché il contraddittorio ha avuto ad oggetto pressoché esclusivamente questioni di qualificazione giuridica.

Il terzo aspetto concerne il pacifico principio secondo cui spetta al Giudice di operare la qualificazione giuridica dei fatti fondanti le domande proposte dalle parti, fermi gli elementi essenziali posti a base delle stesse ed il loro oggetto¹⁾. A questo proposito va sin d'ora sottolineato che le parti hanno ampiamente discusso in atti in ordine alla configurabilità dei rapporti giuridici generati dalla Lettera,

¹⁾ "In materia di procedimento civile, l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, comma primo, cod. proc. civ., fa salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale regola deve essere, peraltro, coordinata con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'art. 112 cod. proc. civ., che viene violato quando il giudice pronuncia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato; resta, in particolare, preclusa al giudice la decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa". Cass., n. 12943 del 2012 (cfr. anche: Cass., n. 25140 del 2010; Cass., n. 6042 del 2014).



Sentenza n. 12264/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 70425/2013

oltre che in termini di promessa di fatto del terzo ex art. 1381 c.c., anche in termini di contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., nonché in termini di contratto recante elementi di atipicità.

Il quarto aspetto concerne l'eccezione di parti convenute, formulata in comparsa di conclusionale di replica, di inammissibilità ed irricevibilità della comparsa conclusionale di parte attrice in quanto tempestivamente depositata, in data 28 dicembre 2015, non già in forma telematica ma in forma cartacea, in violazione del disposto dell'art. 16 bis d.l. n. 179 del 2012.

In proposito si deve rilevare che l'eccezione di parti convenute è solo formalmente corretta, ma che esse parti hanno poi accettato il contraddittorio rispetto alle deduzioni attoree, contestandole in modo specifico. Si vedano in proposito le deduzioni in replica di cui alle pagg. 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 della comparsa conclusionale di Premafin (su 24 pagg. complessive) e le deduzioni in replica di cui alle pagg. 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22 (su 23 pagg. complessive). L'accettazione del contraddittorio implica che la parte che ha sollevato l'eccezione di inammissibilità dell'atto cui ha replicato, vi ha poi rinunciato per fatti concludenti, nel momento in cui, difendendosi in modo così ampio e approfondito rispetto al contenuto dell'atto medesimo, ha determinato essa stessa, mediante la replica, la sua introduzione nel perimetro di quelli utilizzabili dal Giudice ai fini della decisione. Rimane infatti esclusa sul piano logico, prima ancora che giuridico, la possibilità che il Giudice possa considerare solo la deduzione in replica e non quella oggetto della replica stessa e potendosi affermare, per altro verso, che la parte destinataria dell'atto ha potuto e voluto difendersi rispetto ad esso nella sua interessezza.

Inoltre parte attrice, nella memoria conclusionale di replica – tempestivamente e ritualmente depositata in via telematica, dunque certamente utilizzabile -, ha ampiamente ripreso e riproposto le stesse difese svolte in comparsa conclusionale.

Vi è solo da aggiungere che, avendo le parti dibattuto essenzialmente di questioni di diritto, nella incontrovertibilità e non contestazione dei fatti materiali dedotti da entrambe, la rilevanza dell'inammissibilità della comparsa rimarrebbe davvero marginale, a fronte della proposizione di argomenti difensivi che lo stesso Giudice può autonomamente sviluppare d'ufficio, nell'esercizio, da un lato, del proprio potere qualificatorio come sopra individuato e, dall'altro, di valutazione di eccezioni in senso lato comunque già oggetto di contraddittorio processuale.

In conclusione, l'eccezione è da rigettarsi e, in ogni caso, il Giudice non potrà esimersi, per i motivi predetti, dal considerare le difese sviluppate da parte attrice anche in comparsa conclusionale.



Sentenza n. 12264/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 70425/2013

La quinta questione concerne l'ambigua cripto-domanda di annullamento, per conflitto di interessi, ex art. 1349 c.c., del negozio di cui alla Lettera, che figura per la prima volta in memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 di Premafin (p. 4) e poi è ripetuta in comparsa conclusionale, ma non è stata esplicitamente riportata nelle conclusioni né in sede di comparsa di risposta, né in sede di precisazione delle conclusioni (v. postea, IV.11). Parte attrice ha infatti a più riprese eccepito che tale domanda non è stata proposta. Si deve convenire con parte attrice, dovendosi la domanda di annullamento interpretare come assorbita e ricompresa nella eccezione di annullamento, questa si proposta esplicitamente da parte convenuta come presupposto della domanda di rigetto di quelle attee. Peraltro, siccome le deduzioni poste a base dell'eccezione e della cripto-domanda sono identiche ed identicamente infondate (v. postea, V), la questione è irrilevante.

III) I fatti.

UGF e Premafin stipulavano, in data 29 gennaio 2012, un Accordo di Investimento (l'Accordo) in cui, in sintesi, *premesso che*: - Premafin e la società controllata quotata Fondiaria Sai s.p.a. (a sua volta controllante Milano Assicurazioni s.p.a., anch'essa società quotata) si trovavano in situazione di crisi – quella di Premafin tale da richiedere un piano di risanamento ex art. 67, comma 3, let. d) l.f.; - UGF era interessata a porre in essere, a certe condizioni, un complessivo Piano di Integrazione che salvaguardasse la solvibilità di Premafin (mediante piano di risanamento) e Fondiaria Sai, il quale comprendeva un aumento di capitale riservato di Premafin (Aumento Premafin Riservato) di € 400 milioni, che Premafin avrebbe a sua volta dovuto utilizzare per aumentare il capitale di Fondiaria Sai; - nell'ambito del Piano di Integrazione era prevista altresì la fusione in Fondiaria Sai di Unipol Assicurazioni s.p.a. (controllata di UGF) e Premafin, in vista della “*creazione di un operatore nazionale di primario rilievo nel settore delle imprese di assicurazione, in grado di competere efficacemente con i principali concorrenti nazionali ed europei e di creare valore per tutti i propri azionisti*”; *convenivano*, tra l'altro e per quel che qui importa, che UGF si impegnava (a fronte di obblighi esecutivi ed organizzativi di Premafin) a sottoscrivere e liberare l'Aumento Premafin Riservato alla data di esecuzione, al ricorrere di undici condizioni sospensive (art. 3), tra le quali, tra l'altro, è rilevante ai fini del decidere quella di cui all'art. 3.1.(x):

“dimissioni irrevocabili di almeno la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare di Premafin, alla Data di Esecuzione, con rinuncia da parte degli stessi a far valere qualsiasi pretesa in



Sentenza n. 12264/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 70425/2013

relazione all'ufficio e/o alle cariche da essi ricoperti nelle società del Gruppo, eccezioni fatta per il pro-rata dei compensi annuali maturati per la parte che non sia stata ancora loro corrisposta, nonché per quelli maturandi sino alla scadenza naturale del loro mandato nel testo di cui all'Allegato 3.1 (x) del presente Accordo".

Le parti infine davano atto che le condizioni di cui si discute erano state apposte nell'esclusivo interesse di UGF, alla cui eventuale rinuncia sarebbe stato conferito convenzionalmente l'effetto dell'avveramento della condizione.

Lo stesso giorno 29 gennaio 2012, UGF indirizzava a Premafin – all'attenzione del Consiglio di Amministrazione - la lettera a latere di cui si è detto, il cui testo, per dovute esigenze di comprensione, deve essere riportato per intero:

"Egregi signori,

facciamo riferimento all' accordo di investimento ... stipulato in data odierna ... tra la scrivente ... UGF e Premafin ... con il quale, tra l'altro, UGF si è impegnata nei confronti di Premafin a sottoscrivere, al verificarsi di determinate condizioni e nell'ambito della ristrutturazione dell'indebitamento finanziario di Premafin, un aumento di capitale di Premafin ad essa riservato ... volto a consentire a Premafin di sottoscrivere, per la quota di pertinenza ..., il deliberando aumento di capitale in opzione di Fondiaria Sai. Ad esito dell'esecuzione di tali aumenti di capitale, UGF verrà pertanto a detenere il controllo di Premafin e, indirettamente, di Fondiaria Sai e, per tramite di quest'ultima, di Milano Assicurazioni s.p.a. Tali operazioni sono propedeutiche e strumentali alla realizzazione di un progetto di integrazione mediante fusione ...

Ai sensi dell'Accordo è previsto, tra l'altro, che la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare di Premafin rassegni le proprie dimissioni con efficacia alla data di sottoscrizione da parte di UGF dell'Aumento Premafin Riservato, e dunque anticipatamente rispetto alla naturale scadenza della loro carica.

In considerazione del fatto che viene richiesto alla maggioranza degli amministratori di nomina assembleare di Premafin di porre termine in via anticipata alla carica di amministratore, e preso atto dell'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al consiglio di amministrazione di Premafin, con la presente UGF si impegna in via irrevocabile a far sì che, ai sensi dell'art. 1381 del codice civile, Premafin, subordinatamente alla sottoscrizione dell'Aumento Premafin Riservato, corrisponda a tutti gli amministratori della Società [la stessa Premafin: n.d.e.], a titolo di indennizzo per la



cessazione anticipata dalla carica, gli importi che ciascuno di essi avrebbe dovuto percepire per il restante periodo della carica (inclusi quelli riferibili agli amministratori investiti di particolari cariche).

UGF riconosce ed accetta che l'impegno irrevocabile di cui sopra nei confronti degli amministratori di Premafin non abbisogna di alcuna loro espressa adesione o accettazione della presente e li dispensa altresì da qualsiasi dichiarazione di volerne profittare".

La Lettera, oltre che da UGF, è sottoscritta "Per accettazione" da Premafin, in persona della dott.sa Ligresti, allora presidente del c.d.a. e amministratore delegato.

Successivamente, in data 30 maggio 2012, il Consiglio di Amministrazione di Premafin deliberava il piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 3, lett. d), della legge fallimentare, con successiva deliberazione, da parte dell'assemblea straordinaria, di un aumento di capitale riservato a UGF fino a 400 milioni di euro. Il piano riguardava, principalmente, la ristrutturazione dell'indebitamento finanziario di Premafin nei confronti delle banche finanziatrici, ammontante a circa Euro 368 milioni, oltre interessi maturati (doc. 4 UGF).

Con comunicazioni in data 16 e 17 luglio 2012, la maggioranza degli amministratori di Premafin rassegnava spontaneamente le proprie irrevocabili dimissioni, dichiarando contestualmente di non avere più nulla a pretendere nei confronti di Premafin e delle altre società del gruppo per alcun titolo, ragione e/o azione, neppure a titolo di indennizzo e/o di risarcimento del danno, ad eccezione dei compensi maturati o maturandi.

La dott.sa Ligresti non rassegnava le proprie dimissioni – peraltro non risultando che le siano state richieste da alcuno né che ella le abbia rifiutate -, né rendeva la dichiarazione di rinuncia di cui all'art. 3.1 (x) dell'Accordo.

Per effetto delle dimissioni della maggioranza dei consiglieri di Premafin decadeva l'intero organo amministrativo, in applicazione della clausola "*simul stabunt, simul cadent*" di cui all'art. 10 dello statuto di Premafin. Conseguentemente anche la dott.ssa Ligresti decadeva dalla carica, rimanendo nell'esercizio delle funzioni, come tutto il c.d.a., sino alla sostituzione (art. 2386 c.c.).

Il 19 luglio 2012, in esecuzione dell'Accordo e in forza di quanto deliberato dagli organi delle rispettive società, UGF sottoscriveva l'aumento di capitale di Premafin.

L'assemblea ordinaria di Premafin, in data 18 settembre 2012, nominava il nuovo consiglio di amministrazione della società (doc. 11 UGF).



* Quanto alle cariche ed agli emolumenti della dott.sa Ligresti è pacifico che ella ha ricoperto, per un decennio, la carica di Presidente e Amministratore Delegato di Premafin (ora UnipolSai Assicurazioni) e che, in data 4 maggio 2010, è stata confermata, anche per il triennio 2010-2012 e fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2012 – avvenuta il 30 aprile 2013 (doc. 16.2 att.) -, nella carica di membro del Consiglio di Amministrazione di Premafin (composto complessivamente da 13 Consiglieri), con attribuzione – quale unico titolare di deleghe operative – della funzione di Amministratore Delegato e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della medesima Premafin (cfr. doc. 1 UGF).

In considerazione delle cariche di Presidente e di Amministratore Delegato rivestite in Premafin, nel maggio del 2010 è stato deliberato in favore della dott.ssa Ligresti un emolumento annuo lordo pari a Euro 2.100.000,00, oltre ad un compenso ordinario di amministratore, pari (come per gli altri dodici Consiglieri) a Euro 20.000,00 lordi (cfr. doc. 2 UGF).

In ragione di tali spettanze come deliberate e del residuo periodo in cui l'attrice avrebbe potuto rimanere in carica, con gli incarichi speciali di cui sopra, ella ha calcolato le sue spettanze in € 1.307.333,32 come da conteggi in atti, effettuati sulla base della bozza di cedolino redatto dal rag. Alessandro Cerri (consulente paghe di Premafin) nel mese di settembre 2012, nonchè cedolino relativo alla corresponsione, nel mese di ottobre 2012, da Premafin alla dott.sa Ligresti, dei compensi dall' 1 al 18 settembre 2012, data di cessazione dalla carica di presidente del c.d.a. e amministratore delegato (doc. 17 e 18 att.).

Si deve sottolineare che parti convenute non hanno contestato la quantificazione del dovuto, sollevando eccezioni esclusivamente in punto di sussistenza del diritto azionato e di *aliunde perceptum et percipiendum*.

Si può dunque riconoscere sin da ora raggiunta piena prova in ordine alla quantificazione del credito azionato dall'attrice.

IV) Le eccezioni delle parti convenute.

UGF e Premafin, rispetto alle domande di parte attrice hanno eccepito, congiuntamente:

- 1) Strutturale inidoneità della Lettera ad attribuire il preteso diritto di credito all'attrice.
- 2) Invalidità della Lettera per carenza di interesse in capo allo stipulante.



Sentenza n. 12264/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 70425/2013

- 3) Invalidità della Lettera per difetto di causa della stipulazione.
- 4) Invalidità del negozio per illiceità della presunta causa della stipulazione ex art. 1344 c.c.
- 5) Invalidità del negozio per conflitto di interessi tra la dott.sa Ligresti, firmataria della Lettera come legale rappresentante di Premafin, e Premafin stessa.
- 6) In subordine, nell'ipotesi in cui si volesse ritenere che la lettera contenga qualche valido accordo "volto a provocare le dimissioni in cambio di un 'corrispettivo' ": insussistenza dei presupposti per mancate dimissioni e rinunce da parte della dott.sa Ligresti.
- 7) In subordine: sproporzione ed eccessività della richiesta di indennizzo/risarcimento del danno, considerando la situazione in cui si trovava la società e delle remunerazioni riconosciute agli amministratori subentrati al c.d.a. dimissionario/decaduto, nonché la negligenza dell'attrice nel ricercare una nuova fonte di reddito, rilevante ex art. 1227 c.c.

UGF ha eccepito anche:

- 8) Inammissibilità ed infondatezza della pretesa basata su una "mera obbligazione a contenuto patrimoniale";
- 9) in estremo subordine exceptio doli generalis ed inesigibilità dell'obbligazione asseritamente assunta da UGF, dovendosi rinvenire dolo e mala fede della dott.sa Ligresti nel richiedere ciò che non le spettava in relazione alle seguenti circostanze: i) Giulia Ligresti era stata per un decennio al vertice di Premafin, portandola ad una situazione di dissesto economico-patrimoniale tale da rendere indispensabile il piano di risanamento ex art. 67 l.f. sopra indicato; ii) Giulia Ligresti è stata imputata avanti al Tribunale di Torino, anche in qualità di presidente del c.d.a. e amministratore delegato di Premafin e di consigliere di amministrazione di Fondiaria Sai e di consigliere di amministrazione di Milano Assicurazioni, per i reati di cui all'art. 2622 c.c. e di cui all'art. 185 D.Lgs n. 58 del 1998, per il quale ha patteggiato una pena di anni 2 mesi otto di reclusione ed € 20.000 di multa (oltre relative confische) (doc. 25, 27 UGF); iii) di dichiarazioni rese durante l'interrogatorio innanzi al GIP di Torino in cui aveva riconosciuto di essere disponibile ad intervenire con adeguato risarcimento" nei confronti di UGF in relazione agli emolumenti relativi alle cariche ricoperte, aveva riconosciuto che avrebbe dovuto tenere un atteggiamento più prudente ed attento alle esigenze complessive della società, si era detta disponibile ad intervenire con adeguato risarcimento laddove fosse emerso che gli emolumenti ricevuti non erano in linea con quelli corrisposti per analoghe cariche in società della stessa rilevanza (doc. 26 UGF); iv) citazione nel processo intentato da Fondiaria Sai ed altre società del gruppo per



Sentenza n. 12264/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 70425/2013

l'accertamento della responsabilità anche dell'odierna attrice per atti di *mala gestio* ivi analiticamente indicati.

Premafin ha eccepito anche:

- 10) Difetto di legittimazione passiva;
- 11) Eccezione (domanda) di annullamento della Lettera per conflitto di interessi.

V) Accoglimento delle domande attoree nei confronti di UGF, previa qualificazione del rapporto in termini di contratto a favore di terzo.

E' pacifico che le pretese attoree trovano il loro titolo (e le domande la loro causa petendi) nella Lettera.

Ciò posto, le parti hanno ampiamente discusso, come si diceva, in ordine alla configurazione dei rapporti giuridici nascenti dalla stessa.

Ritiene il Tribunale che la deduzione di Unipol e Premafin in ordine alla non configurabilità di tali rapporti in termini di promessa di fatto del terzo ex art. 1381 c.c. – a dispetto della qualificazione testualmente contenuta nella stessa Lettera – è fondata.

Invero la promessa di fatto del terzo ex art. 1381 c.c. può definirsi in termini di impegno che il promittente assume con il promissario/beneficiario a che un terzo – cioè un soggetto che rimane estraneo all'accordo - assuma un comportamento vantaggioso per il promissario/beneficiario ⁽²⁾. E' noto inoltre che la promessa è inefficace nei confronti del terzo, in capo al quale essa non crea vincolo di sorta ⁽³⁾.

Nel caso di specie, invece, l'accordo è stipulato tra UGF e Premafin, che certamente non è destinataria di un qualche beneficio da parte di soggetti estranei all'accordo, il cui comportamento sia promesso da UGF, men che meno da parte degli amministratori della stessa Premafin.

Si può dunque escludere che i rapporti di cui si discute siano configurabili ai sensi dell'art. 1381 c.c.

²⁾ "La promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo ha per suo presupposto indispensabile che il rapporto si sia svolto unicamente fra colui che ha fatto e colui che ha accettato la promessa e, quindi, che ad esso sia rimasto estraneo il terzo. Non può, pertanto, configurarsi l'istituto regolato dall'art 1381 cod civ nel caso in cui il terzo, per la natura e l'oggetto del negozio, sia chiamato a partecipare alla formazione di esso, prestando il proprio consenso alla stipulazione dello stesso": Cass., n. 1110 del 1980.

³⁾ Cass., n. 1379 del 1980.



Sentenza n. 12264/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 70425/2013

Contrariamente a quanto sostenuto da UGF, tuttavia, i rapporti in questione sono agevolmente ricostruibili in termini di contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c.

Il penultimo periodo della Lettera, invero, è ambiguo, poiché potrebbe far pensare, se considerato solo letteralmente, isolatamente ed a prescindere dalla funzione che le parti volevano attribuire all'accordo – il che non sarebbe comunque possibile sul piano interpretativo, considerato il disposto degli artt. 1362, 1363, 1366 c.c. – ad un impegno di UGF avente ad oggetto soltanto la corresponsione a Premafin (in crisi) dei mezzi finanziari idonei a che essa corrispondesse a tutti i suoi amministratori (senza peraltro che essa assumesse un obbligo in tal senso) il residuo dovuto, subordinatamente alla sottoscrizione dell'Aumento Premafin Riservato a sua volta subordinato a che la maggioranza degli amministratori stessi rassegnassero le dimissioni, impegno al quale rimanessero però estranei essi amministratori.

Tale lettura restrittiva e limitante, tuttavia, è da escludere, non solo in ragione della comune volontà delle parti e della funzione dell'atto – di cui si dirà appresso trattando dell'interesse di entrambe alla sua stipulazione e della sua causa (lecita) -, ma anche e soprattutto in ragione di quanto si legge nell'ultimo periodo della Lettera.

Ivi, infatti, UGF stessa afferma che l'impegno di cui al periodo precedente è “nei confronti degli amministratori di Premafin” ed essa stessa li dispensa da qualsiasi adesione, accettazione, dichiarazione di profitto.

Ciò significa appunto che l'impegno è assunto da UGF non solo nei confronti di Premafin, ma anche nei confronti dei suoi amministratori.

Né si può affermare che questo impegno verso gli amministratori di Premafin sarebbe solo di Premafin, sia perché, come si evince chiaramente dal testo del penultimo periodo, Premafin, ivi, in realtà, non ha assunto alcun impegno, né nei confronti di UGF né nei confronti dei propri amministratori, sia soprattutto perché, se l'avesse assunto, non avrebbe senso né che l'impegno fosse riconosciuto ed accettato in prima persona da UGF né che essa stessa (e non Premafin) dispensasse gli amministratori di Premafin da ogni adesione, accettazione, dichiarazione di profitto.

Si può quindi agevolmente concludere che la lettura congiunta dei due ultimi periodi della Lettera depone decisamente nel senso dell'assunzione, da parte di UGF, di due obbligazioni: l'obbligo, nei confronti di Premafin, di corrisponderle la provvista finanziaria utile a che ella versasse a tutti i suoi amministratori “gli importi che ciascuno di essi avrebbe dovuto percepire per il restante periodo di



Sentenza n. 12264/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 70425/2013

carica”, senza peraltro che essa Premafin abbia nel contempo assunto un obbligo a tale versamento né nei confronti di UGF né nei confronti degli amministratori stessi; e soprattutto l’obbligo, sia nei confronti di Premafin sia nei confronti dei suoi amministratori, di corrispondere a tutti costoro, subordinatamente alle condizioni che si son dette, quegli importi.

Lo schema dei rapporti giuridici che si creano in tal modo corrisponde a quello tipico del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., in cui UGF assume la veste del promittente, Premafin la veste dello stipulante, gli amministratori di Premafin la veste dei terzi beneficiari.

Peraltro vi si può rinvenire un elemento di (relativa) atipicità, laddove, in alternativa rispetto al pagamento agli amministratori di Premafin, si può ravvisare altresì l’obbligo di UGF a corrispondere a Premafin i mezzi finanziari per provvedere essa direttamente allo stesso pagamento.

E’ appena il caso di aggiungere che l’alternativa è tale solo rispetto a Premafin – rispetto alla quale è indifferente che i suoi amministratori siano pagati direttamente da UGF o che questa le fornisca i mezzi per pagarli -, non rispetto agli amministratori di Premafin, che, in quanto terzi destinatari e beneficiari dell’impegno “irrevocabile” di UGF e dispensati da ogni adesione e accettazione, di vengono *ipso facto* titolari del diritto di credito verso la stessa UGF.

Così configurati i rapporti tra le parti in causa è possibile passare al vaglio delle eccezioni sollevate da UGF, tutte destituite di fondamento.

Anzitutto, sulla scorta di quanto appena detto, è pacifico che UGF, sottoscrivendo la Lettera, ha assunto un’ obbligazione di pagamento direttamente nei confronti degli amministratori di Premafin. La deduzione sub IV.1) di parti convenute è dunque da rigettarsi.

Per trattare delle altre deduzioni di parti convenute occorre muovere da tre ovvie considerazioni.

La prima è che le dimissioni dei consiglieri di amministrazione di Premafin non erano un atto giuridicamente dovuto (se lo fossero sul piano dell’etica professionale non è qui il luogo per discuterne); essi, in forza del mandato ricevuto, avevano il diritto di rimanere in carica sino all’approvazione del bilancio al 31.12.2012, approvazione avvenuta il 30 aprile 2013; le dimissioni – più propriamente definite dal codice civile come “rinuncia” alla carica (art. 2385 c.c.) – sono atto unilaterale ricettizio dell’amministratore, che, come tale e salvo patto contrario o violazione dell’obbligo di eseguire in buona fede il contratto, rientra nella sfera decisionale esclusiva dell’amministratore stesso.



Sentenza n. 12264/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 70425/2013

Occorre solo aggiungere che, anche a seguito della stipulazione di cui alla Lettera, gli amministratori di Premafin – estranei alla stipulazione – non hanno assunto alcun obbligo a dimettersi nei confronti di chicchessia, rimanendo pienamente liberi di esercitare o no tale loro diritto.

La seconda è che, per converso, come indubitabilmente sanno e sapevano al momento dei fatti le parti di questo processo, la società può liberarsi dell'amministratore deliberandone la revoca *ad nutum*, salvo risarcimento del danno in assenza di giusta causa (art. 2383 c.c.).

La terza è che le clausole di cui si discute non riguardavano solo la dott.sa Ligresti, ed invece indistintamente tutti e ciascuno dei tredici amministratori di Premafin, come si evince pacificamente dalla individuazione dei destinatari della Lettera (all'attenzione del c.d.a.), dal suo contenuto testuale e dalla banale considerazione che, al 29 gennaio 2012, non si sapeva né si poteva sapere quanti e quali amministratori avrebbero dato le dimissioni.

Ciò posto è assai agevole ricostruire l'interesse della promittente UGF e della stipulante Premafin alla promessa di UGF nei confronti degli amministratori di Premafin.

L'interesse di UGF consisteva nell'agevolare le dimissioni degli amministratori di Premafin, in modo tale da favorire il realizzarsi della citata condizione di cui all'art. 3.1(x) dell'Accordo, cosicché le fosse poi consentito di sottoscrivere l'Aumento Premafin Riservato, così realizzando uno degli aspetti fondamentali del Progetto di Integrazione che l'avrebbe condotta, come poi l'ha effettivamente condotta, a costituire *“un operatore nazionale di primario rilievo nel settore delle imprese di assicurazione, in grado di competere efficacemente con i principali concorrenti nazionali ed europei e di creare valore per tutti i propri azionisti”* (Premessa G dell'Accordo). Ben si può affermare trattarsi di un obiettivo strategico e in qualche modo “storico” per il Gruppo UGF, dunque da raggiungere in ogni modo lecito e sopportando ogni, per quanto ingente, corrispondente costo, compatibilmente con gli equilibri di bilancio e subordinatamente all'ottenimento delle autorizzazioni delle competenti autorità di controllo.

L'interesse di Premafin – società in crisi – consisteva, in generale, nel consentire e favorire il salvataggio del “Gruppo Fondiaria” da lei controllato (ma su cui non esercitava direzione e coordinamento: v. postea) attraverso la realizzazione del Progetto di Integrazione di cui erano aspetti fondamentali, sia l'Impegno alla Ricapitalizzazione – a sua volta subordinato alla realizzazione della condizione sospensiva sub 3.1 (x) – sia, inscindibilmente, il Piano di Risanamento ex art. 67, comma 3, let. d) l.f. che invece la riguardava direttamente (cfr. Premessa D e art. 2.3 Accordo). Dunque



Sentenza n. 12264/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 70425/2013

l'agevolazione dell'avveramento della condizione sospensiva predetta rientrava direttamente negli interessi di Premafin, che, tuttavia, versando in situazione di crisi, non poteva provvedervi con propri mezzi.

La causa dell'accordo è facilmente rinvenibile nel consentire la sostituzione rapida e senza strascichi contenziosi degli amministratori di nomina dei soci Premafin *ante* Aumento Premafin Riservato con amministratori di nomina dei soci di Premafin *post* Aumento Premafin Riservato, cioè di nomina UGF. Non si rinviene in questa configurazione causale dell'accordo alcun aspetto di illegittimità tale da poterne determinare la nullità ex art. 1418 c.c. Va sottolineato, in proposito, che la materia delle dimissioni degli amministratori, della loro revoca e del relativo risarcimento del danno è del tutto disponibile e dunque pienamente rientrante nel perimetro dell'autonomia privata (salvi i citati limiti pattizi o di divieto di abuso).

La conclusione non cambia anche avendo riguardo al meccanismo giuridico utilizzato nel caso di specie, consistito nel favorire le dimissioni spontanee di almeno la metà degli amministratori di Premafin allo scopo di provocare, ai sensi di statuto, la caducazione dell'intero consiglio per applicazione della clausola *simul stabunt simul cadent*.

La funzionalità di tale meccanismo, invero, ruota, all'evidenza, su due fuochi: evitare la revoca di tutti o di almeno la metà degli amministratori da parte dell'assemblea di Premafin, cui è collegato l'intento, comune alle parti, di evitare ogni contenzioso in ordine alla sussistenza di una giusta causa di revoca per ciascuno dei consiglieri revocati; raggiungere l'obiettivo delle dimissioni di almeno la metà degli amministratori di Premafin e così la caducazione dell'intero consiglio garantendo subito a tutti i consiglieri di Premafin tutto ciò che, nella migliore delle ipotesi, ciascuno di essi avrebbe potuto ottenere dopo lungo e defaticante contenzioso.

Traspare cioè in tutta evidenza l'obiettivo funzionalizzazione del meccanismo a consentire di raggiungere l'obiettivo della sostituzione degli amministratori nel modo più rapido possibile, e, perché fosse rapido, quel modo non poteva che essere anche indolore, cioè appunto prescindere dalle opposizioni, resistenze, contenziosi – potenzialmente dannosi, anche in termini di tempestività, per le tempistiche della complessa e rilevantissima operazione che si stava realizzando - che ciascuno dei tredici amministratori di Premafin avrebbe potuto legittimamente mettere in campo e avrebbe prevedibilmente messo in campo per tutelare i propri pretesi diritti, sussistenti od insussistenti che fossero.



Perciò era Unipol laddove insiste nell'affermare che la dott.sa Ligresti non avrebbe avuto diritto a vedersi corrisposti gli emolumenti residui perché sarebbe esistita, in capo alla stessa, una giusta causa di revoca o che il meccanismo in questione sarebbe volto a far ottenere alla dott.sa Ligresti ciò a cui non aveva diritto: all'evidenza entrambe le parti dell'Accordo e della Lettera non hanno voluto procedere alla revoca degli amministratori di Premafin ed hanno voluto evitare l'accertamento in ordine alla sussistenza o no della giusta causa di revoca, ed invece, come era loro diritto fare, hanno utilizzato, in materia estranea alla disciplina di norme imperative (non si tratta qui di responsabilità degli amministratori verso la società, ma di responsabilità della società verso gli amministratori), uno strumento che consentisse di raggiungere lo stesso effetto caducatorio, ma con soddisfazione di tutti i potenziali contro-interessati.

Del resto il titolo della pretesa attorea verso Unipol risiede della Lettera, che genera obbligazione in ragione della sussistenza e della cessazione del rapporto di amministrazione dell'amministratore con Premafin, ma appunto, volutamente e legittimamente, a prescindere da ogni accertamento in ordine al diligente adempimento degli obblighi amministrativi, da riservare invece ad altre sedi (azione di responsabilità). Per converso è altrettanto ovvio che gli amministratori di Premafin non potrebbero avvalersi della circostanza di avere avuto corrisposti gli emolumenti residui in base alla Lettera, per accampare presunte "transazioni" o "liberatorie" o "rinunce" in ordine all'accertamento delle loro responsabilità su altri e diversi piani.

Non si vede pertanto in quale aspetto questo meccanismo possa essere predicato di illegittimità, posto che i potenziali diritti di chi avrebbe potuto teoricamente lamentarsi – solo gli amministratori di Premafin non dimissionari – venivano *ipso facto* anch'essi pienamente soddisfatti, eliminando radicalmente, in capo ai medesimi, ogni interesse ad agire (sul punto v. anche postea).

E' appena il caso di aggiungere, in anticipo rispetto a considerazioni che si svolgeranno appresso, che il pari trattamento di tutti i consiglieri, a prescindere dalla circostanza che avessero dato o no le dimissioni, aveva l'obiettivo funzione sia di favorire viepiù le dimissioni della maggioranza di loro – sapendo i dimissionari che gli altri non sarebbero stati trattati peggio e soprattutto sapendo che non avrebbero potuto essere citati in giudizio dai non dimissionari per concorso in abuso della clausola *simul stabunt simul cadent* -, sia appunto, di evitare opposizioni, resistenze, contenziosi dei non dimissionari.



Sentenza n. 12264/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 70425/2013

Alla stregua delle superiori considerazioni devono essere senz'altro ritenute infondate le deduzioni di parti convenute sub IV.2), IV.3) e IV.4).

Parimenti infondata la deduzione sub IV.5).

Anzitutto va rilevata la carenza di legittimazione attiva in capo ad UGF in ordine alla possibilità di eccepire o chiedere l'annullamento dell'accordo di cui alla Lettera per conflitto di interessi, potendo tale conflitto esser fatto valere solo dal rappresentato – qui Premafin – e non dal terzo contraente. Ed a maggior ragione ciò vale quando, come nel caso di specie, il (presunto ma inesistente) conflitto era perfettamente noto ad UGF.

Trattandosi di eccezione di annullamento immediatamente connessa, è poi opportuno trattare qui di quella sollevata da Premafin sub IV.11 (la relativa domanda di annullamento è stata ritenuta assorbita e ricompresa nell'eccezione, ma qui sono indicati motivi che, se dovesse essere considerata autonomamente, condurrebbero comunque al suo rigetto).

L'eccezione è infondata.

Invero, perché sussista conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato è necessario che "il primo sia portatore di interessi incompatibili con quelli del secondo, cosicché la salvaguardia dei detti interessi gli impedisce di tutelare adeguatamente l'interesse del 'dominus'" ⁽⁴⁾.

Nel caso di specie, al contrario, l'interesse della dott.sa Ligresti quale amministratore – percepire il compenso attribuitole dalla Società per il residuo periodo di carica – non era affatto in contrasto con quello della Società. Invero la stessa Premafin, come si è ampiamente sottolineato, aveva interesse a che UGF procedesse all'Aumento Premafin Riservato ed al Piano di Risanamento ex art. 67 comma 3 l.f., che erano a loro volta condizionati alla sostituzione degli amministratori, con conseguente interesse anche di Premafin a che tale sostituzione avvenisse in modo rapido e non conflittuale. Si deve aggiungere che, quale che sia lo schema giuridico con il quale si voglia qualificare l'accordo di cui alla Lettera, in ogni caso il costo dell'operazione sarebbe stato sopportato da UGF ed anzi, come si vedrà, da esso non originava in capo a Premafin alcun obbligo, ma semmai solo il vantaggio costituito dalla realizzazione di un passaggio importante dell'intero Accordo di Investimento. Non è dunque configurabile un interesse di Premafin in contrasto con quello dell'allora suo presidente ed amministratore delegato rispetto alla sottoscrizione della Lettera.

Ne deriva il rigetto delle eccezioni in discussione.

⁴⁾ Tra le tante: Cass., n. 15981 del 2007; Cass., n. 16708 del 2002.



Parimenti deve essere rigettata la deduzione sub IV.6.

Si può invero escludere che le previsioni di cui alla Lettera fossero volte a istituire un rapporto di corresponsività tra le dimissioni e le rinunce previste dall'art. 3.1.(x) dell' Accordo di Investimento e gli importi che ciascun amministratore avrebbe dovuto percepire sino alla cessazione della carica.

Anzitutto dalla piana lettura della norma contrattuale appena citata e della Lettera emerge che nessun amministratore aveva assunto nei confronti di chicchessia l'obbligo di dare le dimissioni, sicché ciascuno di essi rimaneva pienamente libero di rinunciare o no alla carica.

In secondo luogo la fattispecie cui era collegato l'obbligo di UGF di corrispondere gli importi agli amministratori (o di sovvenire Premafin perchè lo facesse) era costituita dalle dimissioni e rinunce (non di tutti ma) della maggioranza degli amministratori, al fine di far scattare la decadenza di tutti in forza della applicazione della clausola *simul stabunt simul cadent*, mentre l'impegno a pagare era assunto nei confronti di tutti. La stessa previsione contrattuale, cioè, non prevede sinallagma alcuno.

A questo proposito si deve sottolineare con forza che, a sostegno della conclusione – avversata da parti convenute – secondo cui, a fronte delle dimissioni e rinunce della maggioranza degli amministratori, la corresponsione degli importi veniva riconosciuta a tutti, cioè anche ai non dimissionari e non rinuncianti, milita l'ineludibile dato testuale: è nello stesso penultimo periodo della Lettera che si dice “In considerazione del fatto che viene richiesto alla maggioranza degli amministratori ... UGF si impegna a far sì che ... Premafin ... corrisponda a tutti gli amministratori ... gli importi ... (inclusi quelli riferibili agli amministratori investiti di particolari cariche)”.

Proprio il fatto che all'evenienza riferita solo “alla maggioranza degli amministratori” – dimissioni e rinunce - faccia da contrappunto letterale l'impegno verso “tutti” gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, rende tanto chiara quanto necessaria la conclusione di cui sopra: l'impegno è assunto anche verso i non dimissionari e non rinuncianti.

Si è poi già detto, e quelle considerazioni vanno qui richiamate, quale sia la *ratio* causale sottostante a tale previsione di pari trattamento di tutti gli amministratori: incrementare il suo effetto agevolativo rendendo i dimissionari consapevoli che non vi sarebbero state di sparità, elemento questo essenziale sia sul piano dei rapporti personali tra i tredici amministratori di Premafin, sia sul piano della certezza che veniva così in radice escluso un interesse dei non dimissionari, che di nulla avrebbero potuto dolersi, ad agire oltre che nei confronti della Società anche nei confronti dei dimissionari.



Sentenza n. 12264/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 70425/2013

E' poi appena il caso di sottolineare che l'inciso dedicato agli amministratori investiti di particolari cariche si riferiva palesemente ed inequivocabilmente proprio alla dott.sa Ligresti, Presidente del c.d.a. e amministratore delegato.

La deduzione sub IV.8) è assorbita, insieme alla domanda cui si riferisce, per essere stata accolta la domanda principale dell'attrice.

L'*exceptio doli* di cui alla deduzione sub IV.9) non può essere accolta.

Le disposizioni di cui alla Lettera riguardano, come si è detto, il rapporto tra Premafin ed i suoi amministratori, e, segnatamente, assumono come presupposto l'esistenza di questo rapporto e regolamentano alcuni effetti della sua cessazione, con il preciso intento (tra gli altri) di prescindere da ogni valutazione/accertamento/contenzioso in ordine alla sussistenza od insussistenza di giusta causa sottostante a tale cessazione. Ciò posto, ogni considerazione in ordine al diritto che la dott.sa Ligresti avrebbe avuto o no di percepire l'emolumento residuo se fossero stati attivati altri e diversi meccanismi o istituti giuridici aventi l'effetto della sua cessazione dalla carica, è interdetta dallo stesso regolamento contrattuale e che le parti hanno voluto realizzare ed hanno realizzato.

Si deve peraltro aggiungere che la sentenza ex art. 444 c.p.p. di applicazione della pena alla dott.sa Ligresti concerne reati che vedono quale persona offesa (tra gli altri) Fondiaria Sai ma non Premafin. Pertanto le dichiarazioni rese dalla dott.sa Ligresti in quella sede processuale (peraltro in stato di custodia cautelare in carcere e in una fase processuale che sarebbe sfociata in un accordo con il Pubblico Ministero per l'applicazione della pena) e con riferimento a vicende che hanno coinvolto Premafin solo indirettamente, non possono essere ritenute specificamente attinenti ai fatti e circostanze che costituiscono l'oggetto di questo processo.

Tra le parti attrici del processo per responsabilità risarcitoria iniziato da Fondiaria Sai, Milano assicurazioni e numerose altre società del Gruppo Fondiaria nei confronti dei loro organi di amministrazione e controllo per danni derivanti da *mala gestio*, non figura Premafin.

Si deve aggiungere che Fondiaria Sai non ha iscritto a registro delle imprese, ex art. 2497 bis c.c., Premafin - che la controllava - come ente esercente su di lei attività di direzione e coordinamento, né risulta che sia stato qui nemmeno dedotto l'esercizio in concreto di tale attività.

Né parti convenute hanno allegato che Premafin abbia mai esercitato azione di responsabilità ex art. 2393 c.c. nei confronti della dott.sa Ligresti.



Sentenza n. 12264/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 70425/2013

Tali considerazioni sono assorbenti rispetto alla deduzione obiettiva della crisi in cui versava Premafin al momento della sottoscrizione della Lettera, circostanza questa pacificamente nota ad UGF e costituente anzi una delle Premesse dell'Accordo di Investimento.

Sulla scorta delle superiori considerazioni, UGF deve essere ritenuta obbligata, verso gli amministratori di Premafin e, per quel che qui rileva, verso la dott.sa Ligresti, a corrisponderle gli importi che avrebbe dovuto percepire per il restante periodo della carica, inclusi quelli deliberati quale remunerazione per l'assunzione di particolari cariche, quali la presidenza del c.d.a. e le deleghe operative.

In ordine alla quantificazione del dovuto, parti convenute hanno sollevato le eccezioni sub IV.7).

Esse sono infondate e non possono essere accolte.

Anzitutto si deve qui ripetere che la corresponsione degli importi, in base alle previsioni di cui si discute, erano collegate all'esistenza del rapporto di amministrazione ed alla sua cessazione, a prescindere dalla valutazione in ordine alla diligenza nell'esecuzione del mandato.

In secondo luogo va considerato che la individuazione del titolo della corresponsione, come indicata nella clausola *de qua* ("a titolo in indennizzo"), per un verso non è erronea – limitatamente all'aspetto che si tratta di dazione conseguente a fatto giusto (le dimissioni della maggioranza degli amministratori) -, per altro verso è collegata alla letterale qualificazione del rapporto in termini di promessa di fatto del terzo ex art. 1381 c.c., che non è stata ritenuta corretta, essendosi invece ritenuto inquadrabile il rapporto nello schema del contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c. (salvo elemento atipico, qui irrilevante). E, tale essendo la corretta qualificazione, non può farsi questione di "indennizzo" ma senz'altro di adempimento dell'obbligazione assunta dal promittente (UGF) verso il terzo (gli amministratori).

Infine, ed è quel che più conta, l'importo da corrispondere è testualmente ed univocamente indicato nel testo della Lettera ("... gli importi che ciascuno di essi avrebbe dovuto percepire per il restante periodo della carica ...").

In questo quadro, non v'è spazio per ritenere rilevante l'eccezione di *aliunde perceptum e percipiendum*, anche *sub specie* di concorso colposo del creditore (art. 1227 c.c.): l'obbligo assunto da UGF concerne gli importi come sopra indicati, da corrispondere una volta verificatasi la condizione di cui all'art. 3.1 (x) dell'Accordo di investimento, che era assunta come ed effettivamente costituiva un mero fatto obiettivo, peraltro collegato proprio al comportamento di (almeno alcuni dei) potenziali futuri creditori.



Trattandosi di fattispecie contrattuale agevolativa/incentivante, volta a far sì che determinati soggetti potessero in essere il comportamento auspicato dal (futuro, eventuale) debitore, al quale questi aveva interesse, ed al cui effetto generalmente caducatorio era collegata la corresponsione di importi determinati anche a soggetti che il presupposto dell'effetto (dimissioni della maggioranza) non avevano posto in essere, non si vede come possa ipotizzarsi, rispetto a siffatta fattispecie, il concorso del creditore. Invero il concorso del creditore suppone un fatto dannoso ed ingiusto posto in essere dal debitore, rispetto al cui verificarsi od al verificarsi delle cui conseguenze il comportamento colposo del creditore stesso abbia efficacia concausale. Qui manca persino il comportamento del debitore (UGF) rispetto al quale il comportamento del creditore (gli amministratori) possa porsi come concausale: il pagamento è dovuto da UGF per fatti che solo i potenziali futuri creditori potevano porre in essere anche nell'interesse della stessa UGF, cioè le dimissioni e rinunce della maggioranza di loro, determinanti la caducazione del c.d.a.; addirittura UGF prometteva che, al ricorrere di tale condizione, anche chi non aveva contribuito con le dimissioni e rinunce al verificarsi dell'effetto caducatorio (peraltro di per sé estraneo alla fattispecie) acquisiva il diritto alla corresponsione, per i motivi che si son detti. In altre parole: in un caso in cui, per fatto del debitore promittente UGF gli interessi dei creditori terzi (gli amministratori di Premafin) vengono fatti convergere, proprio per effetto della promessa, verso la cessazione del rapporto dietro promessa della corresponsione del residuo dovuto, questo importo è dovuto, per come è configurata la promessa, indipendentemente dal comportamento successivo degli amministratori: essi acquistano il diritto di credito per effetto delle dimissioni e rinunce della maggioranza di loro, senza che assuma rilevanza qualsiasi altro loro comportamento successivo. E ancora: soddisfatto l'interesse che ha mosso il promittente UGF grazie alla realizzazione della fattispecie (dimissioni e rinunce della maggioranza degli amministratori di Premafin) generatrice dell'obbligo, questi deve corrispondere quanto promesso, nell'irrelevanza di ogni altro comportamento dei terzi beneficiari non considerato come componente la fattispecie.

In ordine alla quantificazione del dovuto, si è già detto che parte attrice ha esposto calcoli precisi, corrispondenti alle risultanze delle delibere che hanno stabilito gli emolumenti degli amministratori, supportato da idonea documentazione. A fronte di ciò, si registrano la mancata contestazione di parti convenute. Ne deriva che il quantum dovuto si deve ritenere senz'altro provato.

Spettano a parte attrice gli interessi legali dal 18 settembre 2012 al saldo effettivo ma non la rivalutazione monetaria, non trattandosi di obbligazione di valore.



VI) Rigetto delle domande attoree nei confronti di Premafin: difetto di legittimazione passiva.

In ragione della qualificazione dei rapporti giuridici di cui si discute in termini di contratto a favore di terzo, nel cui ambito Premafin assume la veste di stipulante (il cui interesse è stato ben illustrato più sopra), consegue che Premafin non risulta avere assunto, sulla base della Lettera azionata, alcuna obbligazione di pagamento nei confronti dei suoi amministratori, né, quindi, nei confronti della dott.sa Ligresti.

Alla stessa conclusione, peraltro, si perverrebbe anche quando – in netto contrasto con il testo contrattuale (v. supra) – si volesse per avventura qualificare i rapporti in questione in termini di promessa del fatto del terzo, poiché, in questa ricostruzione, Premafin assumerebbe la veste di terzo rispetto al promittente UGF ed agli amministratori promissari (invece estranei al contratto) e quindi non sarebbe obbligata all'adempimento della promessa di UGF. Il testo della Lettera impedisce invece radicalmente di ritenere che, nell'ambito di un rapporto qualificabile ex art. 1381 c.c., Premafin abbia assunto la veste di promittente il fatto del terzo.

Dunque, quale che sia la configurazione giuridica che si vuole dare ai rapporti qui in questione, è escluso che Premafin abbia assunto nei confronti dei propri amministratori l'obbligo di pagare loro gli importi relativi agli emolumenti residui, a seguito della cessazione anticipata dalla carica dovuta alla decadenza del c.d.a. per effetto delle dimissioni della maggioranza di loro.

Le domande attoree nei confronti di Premafin debbono dunque essere rigettate.

VII) Spese processuali.

Il regime delle spese processuali segue il principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c., sicché parte convenuta UGF deve essere condannata a rifondere a parte attrice le spese di lite che, considerato il valore e la complessità della causa, devono essere liquidate in € 35.000,00, oltre € 733,00 per spese vive, spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge.

Le spese devono essere integralmente compensate nel rapporto processuale tra l'attrice e Premafin, atteso che quest'ultima ha ampiamente e diffusamente sostenuto, nel processo, deduzioni ed eccezioni comuni con la soccombente UGF, oggetto di integrale rigetto.



Sentenza n. 12264/2016 pubbl. il 08/11/2016
RG n. 70425/2013

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa B, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- I) in accoglimento delle domande proposte da parte attrice, **CONDANNA** parte convenuta UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA a pagare a parte attrice GIULIA MARIA LIGRESTI, per i titoli di cui in motivazione, la somma di € 1.307.333,32, oltre interessi legali dal 18 settembre 2012 al saldo effettivo.
- II) **RIGETTA** le domande proposte da parte attrice GIULIA MARIA LIGRESTI nei confronti di parte convenuta PREMAFIN FINANZIARIA SPA HOLDING DI PARTECIPAZIONI (ora UnipolSai Assicurazioni s.p.a.).
- III) **CONDANNA** parte convenuta UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA a pagare a parte attrice GIULIA MARIA LIGRESTI le spese di lite, che si liquidano in € 35.000,00, oltre € 733,00 per spese vive, spese forfettarie (15 %), IVA e CPA come per legge.
- IV) **DICHIARA** integralmente compensate le spese di lite nel rapporto processuale tra parte attrice GIULIA MARIA LIGRESTI e parte convenuta PREMAFIN FINANZIARIA SPA HOLDING DI PARTECIPAZIONI (ora UnipolSai Assicurazioni s.p.a.).

Milano, 4 febbraio 2016

Il Giudice estensore
ANGELO MAMBRIANI

Il Presidente
ELENA RIVA CRUGNOLA

